Codice A1606C
D.D. 6 luglio 2023, n. 479
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Nichelino (TO) - Intervento: Restauro del Parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi. Autorizzazione paesaggistica.

ATTO DD 479/A1606C/2023 DEL 06/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Nichelino (TO) – Intervento: Restauro del Parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla Fondazione Ordine Mauriziano volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2) che condivide e acquisisce integralmente il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino (allegato 3);

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2 e allegato 3), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/425/2023A/A1600A

Rif. n. 56699/A1606C del 18/04/2023
58858/A1606C del 21/04/2023
67114/A1606C del 11/05/2023
69720/A1606C del 17/05/2023
78944/A1606C del 05/06/2023

R E L A Z I O N E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Nichelino (TO)
Intervento: Restauro del Parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi
Istanza: Fondazione Ordine Mauriziano

Esaminata l'istanza completa della documentazione necessaria all'avvio dell'istruttoria, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 21/04/2023, ns. prot. n. 58858, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente tramite PEC in data 05/06/2023, ns. prot. n. 78944;

considerato che l'intervento previsto consiste nel restauro di una porzione del Giardino Storico del Parco di Stupinigi presso il Comune di Nichelino (TO) e prevede i seguenti interventi:

- abbattimenti per la messa in sicurezza di piante morte o instabili (esclusi *Quercus robur*);
- abbattimenti di piante infette (*Carpinus betulus*);
- interventi su *Quercus robur* (abbattimenti, esemplari da ridurre sotto forma di totem);
- interventi di potatura e consolidamento;
- potatura per messa in sicurezza e interventi non cogenti sulla vegetazione;

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

- predisposizione di aree naturalistiche e riproposizione di siepi per la delimitazione di tali ambiti;
- integrazione della componente botanica di valore nel giardino storico negli spazi "impoveriti" dagli interventi di abbattimento;
- recupero del percorso che delimita il perimetro del giardino adiacente il muro di cinta;
- integrazione dei filari di alberi che caratterizzavano l'anello circolare del parco;
- riqualificazione del laghetto e restauro del ponte di collegamento con l'isola centrale;
- realizzazione di servizi igienici in prossimità della palazzina;
- installazione di punti di erogazione di acqua potabile per i fruitori del parco;
- disposizione di sedute nel parco;

verificato che il Comune di Nichelino (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno delle aree tutelate con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con:

- D.M. 2 maggio 1950 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Nichelino";
- D.M. 10 novembre 1959 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino";
- D.M. 19 settembre 1966 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano";
- D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco";

appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle schede A113, A114, A115 e B073 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "f" del D.Lgs 42/2004,

rilevato dalla Relazione paesaggistica che:

- relativamente alla salvaguardia del rapporto visuale e l'intervisibilità tra il fulcro costituito dal complesso monumentale della Palazzina di Caccia e le aree adiacenti, nonché le visuali godibili dagli spazi e percorsi pubblici circostanti verso il complesso stesso, *"il progetto incide positivamente su tale elemento valorizzando la sua visuale oltre la palazzina e da risalto alle relazioni che legano giardino, palazzina e territorio"*;
- relativamente alla realizzazione dei servizi igienici *"il volume, posizionato nella parte rettilinea delle stanze di verzura è stato progettato per inserirsi interamente tra i filari di siepe che a loro volta ne costituiscono una quinta naturale, celando il volume"*;
- *"il doppio viale circolare delimitato dalla componente arborea, riprende il disegno storico del parco dando contorno al muro di delimitazione e sottolineandone, con il secondo filare, il valore di contenimento dei singoli settori in cui era suddiviso storicamente il giardino"*;
- relativamente agli interventi sugli esemplari arborei *"è stato eseguito un censimento e un'analisi fitostatica di tutta la componente botanica del giardino dentro le mura"* e *"gli interventi di abbattimento e potatura sono documentati e necessari per garantire la sicurezza del parco e preservare la diffusione di patologie su alcune specie presenti nel giardino"*;
- relativamente alla sostituzione di esemplari arborei, *"le specie vegetali che si andranno ad inserire sono state selezionate, sulla base della documentazione storica e della valutazione condivisa con l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali per garantirne la compatibilità con la zona ZSC privilegiando le specie Habitat già presenti"*;
- relativamente alla conservazione degli elementi identitari del paesaggio agrario storico *"il viale che viene riproposto è conforme e coerente con il sistema delle rotte di caccia, l'intervento rientra tra le forme di valorizzazioni delle rotte ponendo l'attenzione a ciò che si vede oltre la cancellata e presente nel territorio"* ed inoltre *"il progetto si sviluppa all'interno delle mura del giardino storico e non interferisce con il sistema interpoderale del territorio circostante, ma ne valorizza il disegno complessivo, che ha origine nel settecento con la realizzazione di questo giardino"*;
- relativamente alla conservazione della cinta muraria *"il muro di perimetrazione viene preservato e conservato in tutta la sua integrità compresi i cancelli di accesso e le prospettive verso il paesaggio circostante"*;

rilevato altresì dalla Relazione paesaggistica che:

- *"il progetto non altera gli elementi caratteristici del paesaggio, ma in sintonia con quanto evidenziato nelle schede, è conforme ed esalta la struttura del paesaggio dentro e fuori le mura in conformità con l'assialità principale dell'impianto originale"*;
- *"l'asse principale e le rotte di caccia che disegnano il territorio e che hanno come punto di origine il salone centrale della palazzina vengono ulteriormente valorizzate dal disegno generale del presente progetto"*;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al fine di garantire un'elevata qualità architettonica e di inserimento paesaggistico, siano previste, per le porte di ingresso del prefabbricato dei servizi igienici, rifiniture esterne in corten omogenee alle pareti e rivestimento con disegno a taglio laser (come indicato nella tavola 3.9), uniformando gli stessi a finiture e colorazioni previste per il resto del corpo del fabbricato; si prediliga inoltre una geometria delle aperture vetrate con geometria rettangolare;
- sia eventualmente valutata l'integrazione progettuale di un sistema di segnaletica fisica e/o digitale che migliori la circolazione e la navigazione dei visitatori all'interno del parco, sia per gli effetti di promozione della conoscenza e dell'educazione ambientale, sia per l'individuazione degli spazi di servizio (servizi igienici, punti acqua, sedute) messi a disposizione e contenuti nell'intervento in parola.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	*Istanza*	Istanza Autorizzazione Paesaggistica Regione.pdf
2	*Relazione Paesaggistica*	ST_PNRR_GI_22_DE_RELA_PAE_R1.pdf.p7m
3	*Relazione Generale*	ST_PNRR_GI_22_DE_REL_GEN.pdf.p7m
4	*Documentazione fotografica*	ST_PNRR_GIA_22_DE_DOC_FOT.pdf.p7m
5	*Relazione Fitostatica*	ST_PNRR_GI_DE_REL_FIT.pdf.p7m
6	*Studio di incidenza su vegetazione, flora, habitat e fauna e linee guida per l'esecuzione del piano di monitoraggio faunistico e vegetazionale ZSC IT1110004 Stupinigi*	Relazione incidenza fauna vegetazione.pdf.p7m
7	*TAV1.1 – Rilievo dello stato di fatto*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV1.1.pdf.p7m
8	*TAV 1.2 - Censimento botanico e classificazione tassonomica*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV1.2.pdf.p7m

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

9	*TAV 1.3 – Rilievo dello stato di fatto e quote altimetriche*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV1.3.pdf.p7m
10	*TAV 1.4 – Rilievo dello stato di fatto e ortofoto*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV1.4.pdf.p7m
11	*TAV 2.1 – Stato di fatto con assi di progetto*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.1.pdf.p7m
12	*TAV 2.2 – Sovrapposizione dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – J.F. Bernard … 24 marzo 1740*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.2.pdf.p7m
13	*TAV 2.3 – Sovrapposizione dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – Pietro Denisio … 1757-1762*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.3.pdf.p7m
14	*TAV 2.4 - Sovrapposizione dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – Veran … inizi XIX secolo*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.4.pdf.p7m
15	*TAV 2.5 - Sovrapposizione dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – s.a., ... s.d.*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.5.pdf.p7m
16	*TAV 2.6 - Sovrapposizione dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – Plan du jardin … ma 1842*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.6.pdf.p7m
17	*TAV 2.7 – Sovrapposizione*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.7.pdf.p7m

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

	dello stato di fatto con assi di progetto e disegno storico – Delfino Colombo … 29 settembre 1876	
18	*TAV 2.8 – Stato di fatto con assi di progetto e componente botanica "strutturale" del giardino (Quercus robur /Carpinus betulus)*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV2.8.pdf.p7m
19	*TAV 3.1 – Planimetria abbattimento per la messa in sicurezza*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.1.pdf.p7m
20	*TABELLA 3.1 (abbattimenti generali per la messa in sicurezza)*	3.1 Abbattimenti generali per la messa in sicurezza.pdf.p7m
21	*TAV 3.2 – Planimetria abbattimenti Carpinus betulus (carpini) per motivi fitosanitari*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.2.pdf.p7m
22	*TABELLA 3.2 (abbattimenti fitosanitari su Carpinus betulus)*	3.2 Abbattimenti fitosanitari su esemplari di Carpinus betulus.pdf.p7m
23	*TAV 3.3.a – Planimetria degli interventi sulle Quercus robur (farnie): abbattimenti, consolidamenti e totem*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.3a.pdf.p7m

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

24	*TABELLA 3.3.a (abbattimenti per la messa in sicurezza, consolidamenti e totem su Quercus robur)*	3.3 a interventi su Quercus robur (abbattimenti, totem e consolidamenti).pdf.p7m
25	*TAV 3.3.b – Planimetria degli interventi sulle Quercus robur (farnie): potature e interventi non cogenti*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.3b.pdf.p7m
26	*TABELLA 3.3.b (potature per la messa in sicurezza e interventi non cogenti su Quercus robur)*	3.3b Interventi su Quercus robur (potature e interventi non cogenti).pdf.p7m
27	*TAV 3.4 – Planimetria potature per la messa in sicurezza e interventi non cogenti*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.4.pdf.p7m
28	*TABELLA 3.4 (potature per la messa in sicurezza generale e interventi non cogenti)*	3.4 Potature e interventi non cogenti generali.pdf.p7m
29	*TAV 3.5 – Planimetria di progetto*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.5.pdf.p7m
30	*TAV 3.5.bis – Planimetria di progetto -focus interventi*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.5bis.pdf.p7m
31	*TAV 3.6 – Planimetria siepi, aree naturalistiche e aree a prato*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.6.pdf.p7m
32	*TAV 3.7 – Planimetria viale perimetrale*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.7.pdf.p7m
33	*TAV 3.8 –*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.8.pdf.p7m

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

	Planimetria messa a dimora della componente botanica	
34	*TAV 3.9 – Dettaglio bagni e arredi*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.9.pdf.p7m
35	*TAV 3.10 – Dettaglio ponte*	ST_PNRR_GI_22_DE_TAV3.10.pdf.p7m

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori
Arch. Marcello Comollo
Dott. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Corso De Gasperi, 40
12100 Cuneo
Tel. 0171 319350

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Alla Fondazione Ordine Mauriziano
fondazione@pec.ordinemauriziano.it

Alla Regione Piemonte
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino
sabap-to@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **NICHELINO (TO), *Palazzina di Caccia di Stupinigi***.
Tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. [Provvedimento: D.C.R. 469 del 09/11/2016] e tutela ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. [art. 136, c. 1, lett. c) e d) -Provvedimenti: D.M. 01/08/1985 – D.M. 02/05/1950 – D.M. 19/09/1966; art. 142, lett. c) d) e f)].
Progetto di recupero e restauro del Parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Progetto definitivo.
Finanziamento PNRR Missione 1 - Componente 3 – Investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici".
Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Richiedente: Fondazione Ordine Mauriziano e Regione Piemonte
PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni.

Visto il D.lgs. n. 368/1998, "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
Visto il D.L. n. 22/2021, "*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri*" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2021), con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è stato ridenominato "Ministero della cultura";
Visto il D.lgs. n. 42/2004, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
Visto il D.P.C.M. n. 169/2019, "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
Visto il D.L. n. 77/2021, "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), e in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal D.L. n. 13/2023, art. 20, comma 1, per cui: "La Soprintendenza Speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali

e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria";

Visto il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 19, c. 4, del D.lgs. n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direttore della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al dott. Luigi La Rocca (registrato dalla Corte dei Conti al n. 1870 del 14/07/2022);

Considerato che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

Vista l'istanza della FOM - Fondazione Ordine Mauriziano prot. n. 485 del 17.04.2023 trasmessa alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino – assunta agli atti con prot. n. 7732 del 18.04.2023 – e le successive trasmissioni prot. n. 489 del 18.04.2023 (supporto durevole da FOM), prot. n. 71575 del 22.05.2023 (richiesta Regione parte III), 31.05.2023 (integrazioni a Regione da FOM); prot. n. 83320 del 13.06.2023 (invio parere Regione parte III) – assunte agli atti della Soprintendenza ABAP rispettivamente con prot. n. 7823 del 19.04.2023, n. 10458 del 23.05.2023, n. 11456 del 01.06.2023, n. 12218 del 13.06.2023 – volte ad ottenere l'autorizzazione *ex* art. 21 ed il parere *ex* art. 146 del D.lgs. 42/2004 al progetto allegato, relativo al bene in oggetto;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 13083 del 26.06.2023 (assunta agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 12664 del 28.06.2023);

Ritenuto di condividere il citato parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, che si acquisisce integralmente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in quanto atto a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto mantenendone l'integrità; considerato che le opere in progetto, allo stato attuale delle conoscenze, risultano compatibili con le esigenze di tutela monumentale del bene in oggetto;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 146 E AUTORIZZA AI SENSI DELL'ART. 21

la realizzazione delle opere previste di cui all'oggetto, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, **a condizione che** vengano osservate tutte le prescrizioni così come impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 13083 del 26.06.2023.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione *ex* art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere *ex* art. 146 c. 5, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

Si invita a comunicare per iscritto alla medesima Soprintendenza ABAP la data di inizio dei lavori, il nominativo del responsabile tecnico del cantiere archeologico, il nominativo dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei

lavori che deve essere nominato in accordo con quanto stabilito dall'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Prot. n.

AMBITO E SETTORE: PARTE II d.lgs 42/2004 e s.m.i – Tutela architettonica e archeologica/ tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune** NICHELINO **Prov.** TO
Bene e oggetto dell'intervento: Restauro del Parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** prot.485 del 17/04/2023(progetto parte II da FOM); prot. 489 del 18/04/2023(supporto durevole da FOM); prot. 71575 del 22/05/2023(richiesta Regione Parte III); 31/05/2023(integrazioni a Regione da FOM); prot 83320 del 13/06/2023(invio parere Regione parte III).
Protocolli entrata richiesta: 7732 del 18/04/2023 (progetto parte II da FOM)**; 7823 del 19/04/2023** (supporto durevole da FOM); **10458 del 23/05/2023** (richiesta Regione parte III) **11456 del 01/06/2023** (integrazioni a Regione da FOM); **12218 del 13/06/2023** (invio parere Regione parte III)

RICHIEDENTE: Fondazione Ordine Mauriziano (privato non a scopo di lucro) e Regione Piemonte (pubblico)

PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PER OPERE O LAVORI, art. 21 d.lgs 42/2004 s.m.i. e PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto: TRASMISSIONE PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE e di PARERE VINCOLANTE**
Destinatario: Soprintendenza Speciale PNRR (pubblico)

Vista la richiesta presentata dalla Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'intervento di restauro di cui sopra;

Considerato che il bene in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela ai sensi alla Parte II del D.lgs 42/2004 s.m.i. in forza del provvedimento espresso DCR 469 del 09/11/2016;

Considerato inoltre che la località interessata dall'intervento ricade altresì in area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs 42/2004 in forza dei seguenti provvedimenti: DM 01/08/1985 - DM 02/05/1950 - DM 19/09/1966 e dell'art. 142, lettere c), d) e f), dello stesso D.Lgs.;

Visto il parere di preliminare favorevole già espresso da quest'Ufficio con prot. 4807 del 14/03/2022 ed il parere riguardante il muro di cinta del parco ns. prot. 20407, espresso in data 24/10/2022;

Considerato che il funzionario architetto ha effettuato sopralluoghi in data 8 e 24 febbraio 2023 ed ha incontrato i professionisti incaricati della redazione del progetto, condividendone l'impostazione;

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza relativa al restauro del Parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi, compresa la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto inoltre che la stessa istanza è stata inviata alla Regione Piemonte per l'espressione dell'autorizzazione paesaggistica, che la stessa Regione, in accordo con quest'Ufficio, ha richiesto documentazione integrativa e che ha infine inviato una proposta di accoglimento del progetto;

a) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (tutela architettonica e archeologica):

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, propone l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. all'esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali -volti ad una prima fase di recupero della trama dei viali che definivano il giardino determinatosi tra il Settecento e l'Ottocento ed in particolare il percorso circolare che delimita il parco- alle seguenti vincolanti condizioni:

- durante le potature e gli abbattimenti si usi particolare cura affinché le operazioni non provochino danni ad elementi costruiti (es. muro di cinta) o alla vegetazione adiacente, specie se di interesse botanico;
-per il restauro del ponte di collegamento del laghetto si eseguano campionature in corso d'opera dei materiali e delle finiture, da sottoporre all'Ufficio scrivente;
- considerato che la messa a dimora di nuovi esemplari per ricostituire la composizione botanica tipica del giardino paesaggistico ottocentesco dovrà necessariamente seguire gli interventi di abbattimento e potatura e pertanto la precisa localizzazione dei singoli esemplari non può essere determinata in maniera precisa, si attende, insieme alla relazione sulle opere eseguite, un elaborato che indichi la situazione botanica finale, con l'evidenziazione dei nuovi inserimenti.

Per quanto attiene nello specifico alla tutela archeologica, si evidenzia quanto segue.

Esaminato il puntuale studio di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico trasmesso, verificata la sua conformità alle disposizioni delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022, considerate le cartografie archeologiche agli atti presso gli Archivi di questo Ufficio, si concorda sostanzialmente con i risultati di VPIA dello studio condotto, che indicano un rischio archeologico relativo da BASSO a MEDIO-BASSO per i lavori in oggetto. Infatti, pur insistendo su un areale a forte carattere storico, in quanto caratterizzato dalla presenza del parco della Palazzina di Caccia d Stupinigi e del precedente castello, di fondazione medievale, i lavori di scavo previsti raggiungono quote molto limitate (fino a max 50 cm di profondità). Tali lavori, funzionali al ripristino delle trame dei viali, o alla messa a dimora di nuovi filari di alberi e di carpini, interesseranno prevalentemente la rimozione dello strato superficiale, che deve essere stato oggetto di rimaneggiamenti a seguito dei lavori agricoli e di piantumazione di piante ed essenze arboree che hanno caratterizzato il sito per secoli. Ulteriori lavorazioni, sempre di modesta entità sono previste per l'allacciamento agli scarichi dell'area destinata ai servizi nei pressi della Palazzina, più prossima alla parte edificata.

Pertanto, considerando basse le possibilità di intercettare strutture e stratigrafie archeologiche, tenuto conto dei lavori, che prevedono il ripristino della trama dei viali e della componente botanica, non si ritiene necessaria l'attivazione di ulteriori procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D.Lgs 50/2016 ed, in particolare, di un piano di sondaggi. Tuttavia, si ritiene necessario, a scopo cautelativo, che tutti i lavori di scavo previsti in progetto vengano eseguiti con l'assistenza continuativa da parte di operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione tecnica e scientifica dell'Ufficio Scrivente e senza oneri per lo stesso.

Si rimane in attesa della comunicazione della data d'inizio dei lavori, del cronoprogramma e del nominativo del responsabile tecnico del cantiere archeologico.

b) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (tutela paesaggistica):

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, confermando le prescrizioni espresse al punto precedente ed inoltre condividendo e facendo proprio il parere espresso dalla Regione, con le seguenti ulteriori vincolanti prescrizioni:

- al fine di garantire un'elevata qualità architettonica e di inserimento paesaggistico, siano previste, per le porte di ingresso del prefabbricato dei servizi igienici, rifiniture esterne in corten omogenee alle pareti e rivestimento con disegno a taglio laser (come indicato nella tavola 3.9), uniformando gli stessi a finiture e colorazioni previste per il resto del corpo del fabbricato; si prediliga inoltre una geometria delle aperture vetrate con geometria rettangolare/quadrata;

- sia eventualmente valutata l'integrazione progettuale di un sistema di segnaletica fisica e/o digitale che migliori la circolazione e la navigazione dei visitatori all'interno del parco, sia per gli effetti di promozione della conoscenza e dell'educazione ambientale, sia per l'individuazione degli spazi di servizio (servizi igienici, punti acqua, sedute) messi a disposizione e contenuti nell'intervento in parola.

Questo Ufficio assicura tramite i funzionari responsabili di zona la supervisione tecnico-scientifica dei lavori e pertanto dovrà essere tempestivamente informato dell'inizio degli stessi per concordare opportuni sopralluoghi in corso d'opera e pronunciarsi su prove e campionature. Dovrà altresì essere aggiornato sul loro andamento e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere durante l'esecuzione, e si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Al fine di una corretta documentazione dell'intervento, si chiede che venga consegnata alla SABAP-TO entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una relazione e documentazione fotografica.

Nel restare a disposizione, si trasmette la presente proposta di autorizzazione anche in formato editabile. La documentazione progettuale è già stata in parte trasmessa a codesto Ufficio dal richiedente come da indicazione della Circolare n. 2 del 07/04/2023 della stessa SSPNRR. Si inoltrerà comunque copia completa della documentazione con mail Ape Cargo.

Si prega inoltre di inviare l'autorizzazione finale Parte II ed il parere vincolante Parte III alla Fondazione Ordine Mauriziano all'indirizzo fondazione@pec.ordinemauriziano.it e alla Regione Piemonte-Settore Urbanistica Piemonte Occidentale all'indirizzo urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Si conserva agli atti d'archivio copia della documentazione recepita per via telematica e si resta in attesa delle determinazioni e del provvedimento finale di codesta SSPNRR.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Emanuela Carpani
(incarico aggiuntivo DDG 1° giugno 2023, n. 711)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria: arch. Cristina Lucca (tel. 011.195.24.409 - cristina.lucca@cultura.gov.it); dott. Alessandro Quercia (tel. 011.195.24.457 alessandro.quercia@cultura.gov.it)